

(N. 1857-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 1951

Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 1952

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti e del Protocollo concernente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.

ONOREVOLI SENATORI. — La constatata insufficienza dell'accordo di pagamenti intereuropei, firmato a Parigi il 7 settembre 1949, indusse gli Stati partecipanti, sempre sotto gli auspici dell'O.E.C.E. a firmare altro accordo che dette vita alla Unione Europea dei Pagamenti (U.E.P.) in data 15 settembre 1950, con decorrenza dal 1° luglio 1950 e con validità fino al 30 giugno 1952.

S'erano in realtà formati due gruppi di Paesi: gli uni creditori, contrapposti ad altri

debitori; questi ultimi, incapaci di trasferire ai loro creditori, per la liquidazione dei propri debiti, crediti verso Paesi extra-europei, verso i quali creditori avrebbero avuto, alla loro volta, debiti da pagare.

Da ciò la conseguenza dolorosa per i debitori di vedersi costretti a pagare, con pregiudizio grave delle loro riserve.

A fronteggiare pertanto la crisi che incombeva sul commercio intereuropeo, venne creata l'Unione Europea dei Pagamenti che al regime

di pagamento su base bilaterale sostituisce quello multilaterale.

Facilitando la liberazione degli scambi fra i Paesi partecipanti, si sarebbero dovute ricostruire le riserve monetarie consentite dal maggior equilibrio degli scambi europei.

Contenuto del nuovo Accordo è precisamente quello di impegnare le Parti Contraenti ad accettare senz'altro le compensazioni implicanti una diminuzione dei saldi contemplati, restando invece facoltative quelle implicanti un aumento di uno dei saldi compresi nella compensazione.

All'Unione Europea dei Pagamenti i partecipanti sono tenuti a conferire delle quote, che rappresentano il limite entro il quale i Paesi possono finanziare i propri debiti e crediti.

Il fondo di dotazione concesso dall'E.C.A. è impiegato a coprire l'eccedenza dei pagamenti senza riscossioni.

Con il nuovo Accordo viene collegata l'area della sterlina con l'area degli scambi intereuropei, per modo che le sterline in possesso dei Paesi europei, in virtù dell'Accordo, possono essere utilizzate anche nell'area europea.

Alla vigilia dello spirare di questo Accordo che, come si è detto, termina il 30 giugno 1952, l'esperienza ha dimostrato che l'Unione Europea dei Pagamenti ha contribuito a promuovere l'espansione degli scambi intereuropei, assolvendo largamente la sua funzione, come ha ricordato nella sua esposizione finanziaria l'onorevole Pella, Ministro *ad interim* del Tesoro.

Da una media annua di 8,8 miliardi di dollari, nel periodo che ha preceduto la creazione dell'Unione Europea dei Pagamenti, gli scambi intereuropei si sono elevati a 12,8 miliardi di dollari, senza tener conto delle cifre relative agli scambi con i territori d'oltre mare e con i territori indipendenti e dell'area della sterlina, la cui inclusione comporta un maggior incremento. Il complesso dei *surplus* e dei *deficit* verificatisi nel periodo dal 1° luglio 1950 al 31 gennaio 1952, è stato di 5,986 milioni di dollari.

L'entità della quota regolata mediante compensazioni è stata del 74,4 per cento. La rimanenza è stata coperta con crediti e riscossioni

in dollari, secondo le norme dell'Unione Europea dei Pagamenti.

Sono note le profonde scosse determinatesi dopo il 25 giugno 1950, che hanno sovvertito le condizioni economiche internazionali, dando luogo a violente fluttuazioni delle posizioni di credito e di debito dei Paesi partecipanti. Così si sono create ingenti posizioni di debito nel Regno Unito e nella Francia, che trovano riscontro in equivalenti posizioni di credito nel Belgio, in Italia, nella Svizzera.

Ed infatti la Gran Bretagna e la Francia, avendo raggiunto il limite del regolamento dei propri debiti in dollari, hanno dovuto adottare, per proteggere le proprie riserve, restrizioni quantitative ampie e repentine, che hanno gravemente nociuto allo sviluppo dei traffici intereuropei.

Onde è che per assicurare oggi il mantenimento dell'Unione Europea dei Pagamenti, che ha corso serio pericolo di naufragare, sarebbe opportuno che i Paesi partecipanti accettino di coordinare le proprie politiche monetarie e, su questa strada, sembra, che si siano fatti passi opportuni.

Sarebbe altresì necessario l'aumento del fondo di dotazione dell'Unione, in modo che, mentre da una parte possa essere garantita la solvibilità di ciascun Paese, possa essere mantenuta la stabilità finanziaria di ognuno dei partecipanti.

L'aumento suddetto potrebbe avvenire sia ad opera dei Paesi mediante l'aumento delle quote, eventualmente a mezzo della Banca Internazionale dei pagamenti, sia ad opera degli Stati Uniti, aumentando così il fondo iniziale di 350 milioni di dollari. Ad ogni modo il problema potrebbe avere integrale soluzione quante volte al collegamento dell'area della sterlina con l'area degli scambi intereuropei, che l'attuale Accordo Unione Europea dei Pagamenti rende possibile, fosse consentito aggiungere la trasferibilità delle valute europee all'area del dollaro, allargando così decisamente l'area delle regolazioni, sì da anticipare quella evoluzione che tende a crearsi in questa direzione.

Pur rimanendo ciò nel campo delle aspirazioni logiche, perchè gli sviluppi della situazione ci dimostrano quale sarà la futura ineluttabile unità, l'Accordo che il Senato è chiamato a ratificare, si addimostra degno di ap-

provazione, perchè al regime dei pagamenti su base bilaterale sostituisce un sistema a base multilaterale, avviando quel criterio di concorrenza che lo scambio bilaterale aveva mortificato; avviva quella maggiore elasticità negli scambi intereuropei, che rappresenta un ulteriore avvicinamento al regime degli scambi liberi.

In considerazione pertanto e dei benefici enunciati, che l'Accordo dell'Unione Europea dei Pagamenti ha già prodotto, e di quelli che è lecito sperare potranno in futuro aversi, la Commissione propone al Senato la ratifica dell'Accordo stesso.

PASQUINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale per la creazione di una unione europea di pagamenti, ed il Protocollo contenente la sua applicazione provvisoria, firmati a Parigi il 19 settembre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed al Protocollo suddetti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.